



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 95 DEL 13/06/2022

Proposta n. 141 del 01/06/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S. C. AFFALI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA È ASL 3 di Nuoro contro BFF Bank S.p.A. (già Banca Farmafactoring Spa). Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 4311/2015, n.17540/2015 R.G. Sentenza n. 3486 del 26/04/2021 del Tribunale Civile di Milano

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Istruttore	Dr. Salvatore Sanna	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 ~~ri~~riordino della disciplina in materia sanitaria+e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 ~~ri~~ riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore+e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/31 del 24.03.2022 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL;

CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale ~~addendum~~al contratto rep. 73/11 del 03.01.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, ~~per~~ ~~espletamento~~ di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares+;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30.03.2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. ~~ri~~riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni+e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con deliberazione del C.S. n. 492 del 30/04/2015 veniva conferito incarico legale all'avv. Angelo Mocchi del Foro di Nuoro per proporre opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 4311/2015, n. 17540/2015 R.G., emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dell'ex Azienda Sanitaria di Nuoro, su ricorso della Banca Farmafactoring S.p.A. (ora BFF Bank S.p.A.) per i motivi meglio specificati nel citato atto;

DATO ATTO che, con sentenza n. 3486 del 26 aprile 2021, il Tribunale di Milano, aderendo al nuovo orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha rigettato l'opposizione dell'Azienda;

VISTA la comunicazione PG/2022/13681 del 27/05/2022 con la quale l'avv. Mocchi trasmette la nota pervenutagli dal collega di controparte avv. Umberto Papa, (e indirizzata anche alla Gestione

Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna), relativa alle somme vantate dalla BFF Bank S.p.A. nei confronti dell'Amministrazione, in forza della citata sentenza n. 3486/2021 del Tribunale di Milano, non appellata, passata in giudicato e quindi definitiva e incontestabile;

VISTA la suddetta nota dell'avvocato Papa con la quale vengono richiesti, così come disposto dal Giudice in sentenza, " 31.960,66 a titolo di interessi di mora delle relative fatture portate in decreto, " 18.465,16, compresi accessori di legge, per le spese legali, " 4.797,75 per esborsi documentati, a cui vanno ad aggiungersi " 952,08 a titolo di spese di esazione, per l'intervento del legale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., per un totale complessivo di " 56.175,65;

DATO ATTO che, nella richiamata nota PG/2022/13681 del 27/05/2022, il legale dell'Azienda avv. Angelo Mocchi, ribadisce che tali somme richieste sono dovute, essendo la sentenza di che trattasi ormai passata in giudicato e che, in caso di pagamento in tempi brevi, l'avv. Papa si asterrà dall'avviare il procedimento esecutivo e rinuncerà al pagamento degli ulteriori interessi moratori;

RITENUTO pertanto di doversi procedere al pagamento a favore della BFF Bank S.p.A. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) della somma complessiva di " 56.175,65, a titolo di interessi di mora delle relative fatture portate nel decreto impugnato, spese legali ed esborsi documentati, così come stabilito dalla sentenza n. n. 3486 del 26 aprile 2021 del Tribunale di Milano, oltre le spese di esazione per l'intervento del legale di controparte;

PROPONE

1) LIQUIDARE in favore della BFF Bank S.p.A. (già Banca Farmafactoring S.p.A.) la somma complessiva di " 56.175,65 a titolo a titolo di interessi di mora delle relative fatture portate nel decreto ingiuntivo n. 4311/2015 impugnato, spese legali ed esborsi documentati, così come stabilito dalla sentenza n. 3486 del 26 aprile 2021 del Tribunale di Milano, non impugnata e diventata definitiva, oltre le spese di esazione per l'intervento del legale di controparte;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in " 56.175,65 verrà registrato sul bilancio d'esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
12- ATS Gestione Liquidatoria	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040107	" 56.175,65

3) DI DEMANDARE ai Servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;

4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFALI LEGALI

Dott.ssa Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott.ssa Annamaria Tomasella**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 13/06/2022 al 28/06/2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
